



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE  
CONFERENZE TERRITORIALI**

## **Art. 1 - (Finalità del Regolamento e definizioni)**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 4/2015 *“Il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino degli enti locali, il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali”*.

Con Deliberazione n. 35 del 6 dicembre 2016, il Comitato Istituzionale d'Ambito ha individuato le 8 conferenze territoriali di cui alla L.R. 4/2015.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze territoriali ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 4/2015.

## **Art. 2 - (Sede delle adunanze)**

Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, definisce la sede delle adunanze.

## **Art. 3 - (Composizione delle conferenze territoriali)**

Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nella circoscrizione elettorale di riferimento.

I sindaci componenti della conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza.

## **Art. 4 - (Individuazione e adempimenti dell'Ente locale responsabile del coordinamento)**

La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

## **Art. 5 - (Compiti e funzioni)**

I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:

- a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
- b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

Le proposte delle Conferenze Territoriali, sotto forma di atti di indirizzo, vengono inoltrate al Comitato. Quest'ultimo valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le proprie decisioni dandone espressa e documentata motivazione.

## **Art. 6 - (Convocazione della Conferenza)**

La Conferenza si riunisce su proposta del sindaco che la presiede ai sensi dell'articolo 4 con cadenza almeno annuale mediante convocazione scritta.

La Conferenza si riunisce, sempre mediante convocazione scritta predisposta dal sindaco che la presiede, su proposta motivata del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito; su richiesta da parte di almeno un terzo dei comuni facenti parte della conferenza stessa.

La convocazione è comunicata via pec, o con adeguati mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente almeno sei giorni prima della seduta. In caso di particolare urgenza il tempo viene dimezzato.

Nell'atto di convocazione il sindaco che presiede la conferenza territoriale su specifici argomenti può richiedere la partecipazione alla riunione del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito, o di un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso, del Direttore, del Segretario o eventualmente di un funzionario dell'Ente d'Ambito

I sindaci componenti della conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza.

La partecipazione alla conferenza è gratuita e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai partecipanti, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute

In caso di assenza del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti di cui al comma 1, la conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.

#### **Art. 7 - (Ordine del giorno)**

La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti indicati congiuntamente da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, degli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

Ciascun Ente locale ha diritto di sottoporre al Presidente questioni da discutere con riferimento all'organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato, che saranno inseriti a completamento dell'ordine del giorno.

Almeno tre giorni lavorativi e liberi prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono inviati agli Enti locali ricadenti nell'ATO. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza.

#### **Art. 8 - (Apertura delle sedute e numero legale)**

In prima convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente un numero di sindaci che rappresentano i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento.

In seconda convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente un numero di sindaci che rappresentano un terzo della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento.

I lavori delle sedute sono diretti dal Presidente della Conferenza e un funzionario dell'Ente d'Ambito svolge le funzioni di Segretario.

#### **Art. 9 - (Atti della conferenza)**

Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento.

In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

Le proposte delle Conferenze Territoriali, sotto forma di atti di indirizzo, vengono inoltrate al Comitato.

Quest'ultimo valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le proprie decisioni dandone espressa e documentata motivazione.

#### **Art. 10 - (Svolgimento delle sedute)**

Le sedute della Conferenza sono pubbliche.

Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito.

Le decisioni sono vincolanti per gli Enti locali ricadenti nell'ATO.

#### **Art. 11 - (Rinvio e ritiro degli argomenti iscritti all'ordine del giorno)**

Ogni Ente locale ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene valutata e decisa dalla Conferenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

#### **Art. 12 - (Votazioni)**

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle decisioni che, di norma, vengono approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del Segretario, nel verbale della seduta.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse o quando espressamente richiesto da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei membri della Conferenza.

#### **Art. 13 - (Verbale della seduta)**

Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario sulla base delle registrazioni effettuate, è costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei testi integrali della parte dispositiva delle decisioni, con l'indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

#### **Art. 14 - (Deliberazioni)**

Le deliberazioni assunte dalle Conferenze Territoriali sono pubblicate entro 5 giorni sul sito istituzionale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

#### **Art. 15 - (Trasmissione atti della Conferenza agli Enti)**

Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, entro trenta giorni dalla riunione, i verbali e gli atti fondamentali.

#### **Art. 16 - (Norma finale di rinvio)**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili, oltre alla legislazione afferente al settore idrico.